

CIRCOLARE n. 4/2016 approvata con delibera del 18 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 14 del Decreto 7 settembre 2016

**Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati extra UE
(Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera a) e successive modificazioni – DM 7 settembre 2016, art. 3, comma 1, lettera a)**

1- Forma dell'intervento finanziario

1.1 – Finanziamento agevolato concesso dal Comitato Agevolazioni a valere sul Fondo pubblico 394/81, nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE “de minimis”, alle condizioni che seguono.

1.2 - Al momento della presentazione a SIMEST della domanda di finanziamento, l'impresa può chiedere il parziale intervento delle risorse del Fondo Crescita Sostenibile, alle condizioni di cui alla relativa circolare.

1.3 - Il finanziamento non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche che abbiano ad oggetto le medesime spese.

2 - Beneficiari

Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata.

3 - Finalità

3.1 – Realizzazione di programmi di investimento finalizzati:

- al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti/servizi;
- all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti/servizi già esistenti.

I programmi devono essere rivolti a Paesi che non sono membri dell'Unione Europea.

4 - Tipologia di programma

4.1 - Il programma può riguardare l'apertura di nuove strutture o il potenziamento di strutture già esistenti, non configurabili come rete di distribuzione all'estero, volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nel mercato di riferimento.

4.2 - Le strutture possono essere costituite da un ufficio, uno showroom, un negozio o corner.

4.3 - Le strutture possono essere gestite direttamente dall'impresa italiana o tramite un soggetto terzo locale:

- a. non partecipato (trader); in questo caso il rapporto con l'impresa richiedente deve essere documentato da un contratto, con l'indicazione delle attività da svolgere, dei costi degli spazi messi a disposizione e del personale eventualmente fornito;
- b. partecipato (società partecipata locale); in questo caso l'impresa richiedente deve fornire l'atto costitutivo e deve essere specificato se le spese saranno sostenute dall'impresa richiedente per il 100% o limitatamente alla quota di partecipazione.

4.4 – Il programma deve riguardare il lancio e la diffusione di:

- beni e/o servizi prodotti in Italia;
- beni e/o servizi non prodotti in Italia, ma comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.

4.5 - Il programma può riguardare un solo Paese di destinazione e massimo due Paesi di proiezione nella stessa area geografica. Nei Paesi di proiezione, ossia Paesi diversi da quello di destinazione in cui è realizzato l'investimento, si possono effettuare esclusivamente spese per promuovere il bene/servizio (cfr. 5.3). Se l'impresa è interessata a più Paesi di destinazione, può

presentare più domande anche contemporaneamente, nel rispetto dei limiti di cui al successivo punto 6.

5 - Spese ammissibili al finanziamento

5.1 – Le spese ammissibili al finanziamento sono indicate nella scheda programma, allegata al modulo di domanda e sono:

- spese di funzionamento della struttura;
- spese per attività promozionali;
- spese generali, nella misura forfettaria del 30% della somma delle spese previste per il funzionamento della struttura e le attività promozionali.

5.2 - Nel caso di programmi di imprese già presenti con una propria struttura nel Paese di destinazione, sono ammessi al finanziamento i soli costi incrementali riguardanti la locazione/acquisto e il personale:

- di una nuova struttura in aggiunta a quella già esistente, di diversa tipologia;
- di una nuova struttura in sostituzione di quella già esistente, della stessa tipologia.

Sono invece ammessi per intero i costi di allestimento e gestione delle strutture, i viaggi del personale operante in via esclusiva all'estero e le spese promozionali.

Nel caso di un'impresa già presente tramite trader, che intenda operare con gestione diretta o tramite società partecipata locale, sono ammessi tutti i costi.

5.3 - Le spese nei Paesi di proiezione possono essere relative esclusivamente ad attività promozionali e possono coprire i viaggi del personale operante in via esclusiva nel Paese estero di destinazione.

5.4 – Nell'ambito delle spese promozionali, le spese per la partecipazione a fiere/mostre a carattere internazionale, le spese relative ad incoming di buyer in Italia, le spese per il deposito marchi o per altre forme di tutela del made in Italy e le spese per siti Internet, possono essere sostenute in area Ue, purché risultino collegate alla realizzazione del programma presentato.

5.5 - Le spese devono essere sostenute nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e termina massimo 24 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento. Una spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l'effettivo pagamento.

5.6- E' consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa della scheda programma fino ad un massimo del 30%, fermo restando l'ammontare totale del programma. Una percentuale superiore dovrà essere autorizzata dal Comitato.

5.7 - L'impresa può richiedere motivate variazioni del programma entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di realizzazione dello stesso. La richiesta è sottoposta al Comitato per approvazione. Le relative spese devono essere sostenute successivamente alla data di arrivo della richiesta di variazione. Eventuali eccezioni saranno valutate dal Comitato.

6 - Importo del finanziamento

Il finanziamento è deliberato dal Comitato in base ai risultati dell'istruttoria nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

- 100% dell'importo delle spese indicate nella "scheda programma", con il limite di 2.500.000,00 di euro;
- 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi tre bilanci approvati; comunque l'esposizione complessiva dell'impresa verso il Fondo 394/81 non può superare il 35% dei ricavi medi degli ultimi tre bilanci approvati;
- limite posto dall'applicazione del Regolamento UE "de minimis".

7 - Condizioni del finanziamento

- il periodo di utilizzo del finanziamento, nel quale sono effettuate le erogazioni, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento e termina 3 mesi dopo il termine di realizzazione del programma;
- il tasso d'interesse agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa

- comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento; il tasso d'interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo 0 per cento;
- la durata del finanziamento è di 6 anni, di cui 2 di preammortamento e 4 di ammortamento, a partire dalla stipula del contratto. La durata del finanziamento può essere ridotta su richiesta dell'impresa da indicare nella domanda. Il rimborso del capitale avviene in rate semestrali posticipate costanti;
 - il Comitato può accordare una riduzione delle garanzie da prestare fino ad un massimo dell'80% sulla base di criteri di valutazione prefissati, deliberati dal Comitato stesso:
 - per le PMI, l'importo da garantire potrà variare tra il 20% e il 100% del finanziamento a valere sul Fondo 394/81;
 - per le imprese a "media capitalizzazione", per tali intendendosi imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3000 l'importo da garantire potrà variare tra il 20% e il 100% del finanziamento a valere sul Fondo 394/81;
 - in caso di parziale intervento delle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile la relativa quota non dovrà essere coperta da garanzia;
 - per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, i beneficiari possono prestare, a fronte dei singoli importi da erogare, una o più delle seguenti garanzie già deliberate dal Comitato:
 - fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, conformi allo schema pubblicato sul sito Internet della SIMEST;
 - fideiussione di confidi, fideiussione di intermediari finanziari convenzionati con SIMEST.
 - il Comitato può deliberare eventuali altre garanzie (quali ad es. "cash collateral") e controgaranzie;
 - gli interessi di mora sono calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento, maggiorato di 2 punti.

8 – Domanda di finanziamento

8.1 - La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, può essere inviata alla SIMEST direttamente attraverso il Portale SIMEST (www.portalesimest.it) o tramite PEC. In alternativa, la domanda, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, può essere inviata con i mezzi tradizionali. Il modulo di domanda è pubblicato anche sul sito del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero).

8.2 - La SIMEST registra la domanda e comunica all'impresa la data di ricezione e il numero di riferimento attribuito all'operazione.

9 - Istruttoria

9.1 - La SIMEST, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle domande, effettua l'istruttoria sulla base dell'analisi del programma in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa dell'impresa, con particolare attenzione alle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il rimborso del finanziamento; i relativi criteri sono previsti dal sistema di valutazione approvato con delibera del Comitato, che può individuare "bonus" specifici;

9.2 - La SIMEST può effettuare eventuali controlli presso la sede italiana dell'impresa e chiedere all'impresa documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti, da fornirsi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena l'archiviazione della domanda di finanziamento.

9.3 - La domanda di finanziamento è presentata al Comitato sulla base delle risultanze istruttorie della SIMEST entro due mesi dalla data di arrivo della domanda completa della documentazione necessaria per concludere l'istruttoria, indicata nel modulo di domanda di finanziamento.

10 - Contratto di finanziamento

L'impresa è tenuta a far pervenire alla SIMEST la documentazione necessaria per la stipula

del contratto di finanziamento entro 1 mese dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di concessione del Comitato. Il contratto di finanziamento è stipulato entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione della delibera di concessione del Comitato.

Trascorsi inutilmente tali termini, l'operazione è sottoposta al Comitato per l'eventuale revoca.

11 - Erogazione

11.1 - La SIMEST eroga il finanziamento concesso secondo le seguenti modalità:

- la prima erogazione, per un importo minimo del 10% del finanziamento, deve essere richiesta entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, completa della distinta delle spese già sostenute (pagate) e/o da sostenere a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento fino a un massimo di 6 mesi dalla data di stipula del contratto. La SIMEST, riscontrata la corrispondenza con le voci di spesa del programma approvato, procede all'erogazione del finanziamento previo rilascio delle garanzie deliberate dal Comitato;
- le erogazioni successive, ciascuna per un importo minimo del 10% del finanziamento, sono richieste con le caratteristiche della prima, per le spese da sostenere entro i 6 mesi successivi alla data delle richieste stesse. La SIMEST, riscontrata la corrispondenza con le voci di spesa del programma approvato, procede all'erogazione del finanziamento previo rilascio delle garanzie deliberate dal Comitato.

11.2 Complessivamente la prima erogazione e le successive, salvo l'ultima a saldo, non devono superare il 70% del finanziamento.

11.3 Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di realizzazione del programma, l'impresa dovrà presentare il consuntivo di tutte le spese sostenute (pagate) dalla data di presentazione della domanda di finanziamento fino al termine di realizzazione del programma, con le caratteristiche di cui al precedente punto 11.1; qualora le spese ritenute ammissibili siano superiori all'ammontare dell'importo già erogato, la SIMEST effettuerà l'erogazione a saldo della somma eccedente, una volta acquisite le garanzie approvate dal Comitato.

11.4 Qualora le spese consuntivate e ritenute ammissibili siano inferiori all'importo già erogato, l'impresa è tenuta a restituire l'eccedenza entro 3 mesi dalla data di comunicazione della SIMEST al tasso di riferimento, con calcolo pro-quota sulla base delle singole erogazioni effettuate.

11.5 Per l'erogazione delle spese di struttura e/o delle spese a carico della partecipata locale o del trader locale, l'impresa deve presentare alla SIMEST copia dichiarata come conforme all'originale firmata dal legale rappresentante:

- del contratto di affitto o di acquisto della struttura;
- dell'atto costitutivo della partecipata locale o del contratto con il trader locale.

11.6 Qualora l'impresa beneficiaria non presenti la richiesta di prima erogazione entro 3 mesi dalla stipula e/o non fornisca le necessarie garanzie nei successivi 3 mesi, o ancora, non presenti il consuntivo finale entro un mese dal termine del periodo di realizzazione del programma, il finanziamento è sottoposto al Comitato per l'eventuale revoca, previa comunicazione all'impresa almeno 15 giorni antecedenti la data del Comitato.

11.7 Le richieste di erogazione successive alla prima, per le quali l'impresa non fornisca le necessarie garanzie entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte di SIMEST della relativa richiesta di erogazione, non saranno erogate e saranno considerate solo al fine della verifica finale.

11.8 Ai fini di verifiche e controlli, l'impresa è tenuta a conservare a disposizione della SIMEST i seguenti documenti e attestazioni predisposti per la concessione ed erogazione del finanziamento agevolato, per l'intero periodo di rimborso:

- fatture di acquisto, ricevute o documenti equivalenti;
- cedolini paga o documenti equivalenti relativamente al personale all'estero assegnato;
- documentazione bancaria attestante il pagamento degli importi finanziati;

- ogni ulteriore documentazione inerente il finanziamento accolto, prevista sia dalla legislazione italiana che dalla legislazione locale del paese oggetto del programma di inserimento.

12 - Controllo a campione

La SIMEST effettua controlli a campione (uno ogni 15 dichiarazioni di spesa a consuntivo, in ordine cronologico di arrivo). Nel caso di controllo a campione, sarà richiesta all'impresa la documentazione in copia conforme all'originale relativa a tutte le spese che saranno dichiarate nel consuntivo finale. L'impresa ha 30 giorni di tempo per presentare la predetta documentazione.

13 - Verifica della realizzazione del programma

Il Ministero può verificare lo stato di attuazione del programma mediante ispezioni in loco deliberate dal Comitato oppure mediante le Agenzie per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzie-ICE) o altri soggetti istituzionali.

Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di realizzazione del programma, l'impresa, oltre al consuntivo, invia alla SIMEST una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del programma, nonché i risultati promozionali conseguiti. La relazione deve contenere il rendiconto sintetico delle spese sostenute ed i dati relativi ai ricavi realizzati in Italia e all'estero, con particolare riferimento al Paese oggetto del programma finanziato, negli ultimi 3 esercizi. La relazione deve contenere anche informazioni in merito all'intenzione o meno di proseguire autonomamente le attività intraprese con il programma finanziato. Qualora l'impresa non trasmetta nei termini previsti la relazione finale, la SIMEST, trascorsi 15 giorni dalla data del sollecito, sottopone l'operazione al Comitato, che può deliberare la revoca del finanziamento. A seguito del provvedimento di revoca, l'impresa deve rimborsare in un'unica soluzione, entro 3 mesi dalla ricezione della relativa richiesta della SIMEST, il capitale erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni.

14 - Consolidamento

14.1 - Ai fini del consolidamento del finanziamento di cui ai successivi commi, la SIMEST predispone una relazione sulla base del raffronto fra le spese approvate e quelle idoneamente documentate e la sottopone al Comitato, di massima, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di utilizzo.

14.2 - La relazione della SIMEST è basata sull'esame:

- della documentazione di spesa prodotta dall'impresa;
- della relazione finale presentata dall'impresa;
- dei risultati di eventuali verifiche sulla realizzazione del programma effettuate dal Ministero direttamente nei Paesi di destinazione del programma, o tramite le Agenzie-ICE o altri soggetti istituzionali.

14.3 - Il Comitato valuta se il programma è stato realizzato totalmente, parzialmente o non è stato realizzato e adotta, conseguentemente, le seguenti decisioni:

- a) in caso di realizzazione totale del programma approvato o parziale, per cause non imputabili all'impresa, delibera il consolidamento del finanziamento e la restituzione dell'importo erogato e idoneamente documentato alle condizioni deliberate dal Comitato, tra cui gli interessi a tasso agevolato;
- b) in caso di non realizzazione del programma o di realizzazione parziale per cause imputabili all'impresa, il finanziamento è revocato e il rimborso dell'intero importo erogato deve avvenire in unica soluzione entro tre mesi dalla ricezione della relativa richiesta della SIMEST, con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni.

14.4 - In caso di realizzazione parziale del programma, tale evento sarà ritenuto imputabile all'impresa quando non abbia operato con la dovuta diligenza e/o quando non abbia provveduto ad informare tempestivamente la SIMEST delle cause che hanno impedito la realizzazione del programma nei

termini e con le modalità approvate dal Comitato.

14.5 - Qualora non risultino realizzate le strutture preventivate, o vengano chiuse prima della scadenza del periodo di realizzazione, il finanziamento è revocato, previo invio di formale contestazione all'impresa da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'adozione del provvedimento di revoca. A seguito della revoca, l'impresa deve rimborsare il finanziamento secondo le modalità della lettera b) del precedente punto 14.3.

14.6 - Qualora l'impresa abbia comunicato alla SIMEST l'anticipata chiusura/interruzione dell'attività delle strutture locali almeno 1 mese prima della chiusura/interruzione, o abbia dimostrato l'esistenza di cause di forza maggiore, il Comitato valuta l'imputabilità degli eventi sopra indicati all'impresa e l'eventuale revoca del finanziamento, adottando le decisioni in conformità con i criteri indicati al punto 14.3 del presente articolo.

14.7 - Qualora, prima che si pervenga alla delibera di consolidamento, il contratto di finanziamento venga (per qualsiasi motivo) risolto, ovvero l'impresa decada dal beneficio del termine, il finanziamento è revocato; l'impresa dovrà restituire il finanziamento al tasso di riferimento (calcolato dalla data delle singole erogazioni) entro 30 giorni dalla relativa richiesta della SIMEST.

15 - Revoca del finanziamento

Oltre alle ipotesi di revoca previste negli articoli precedenti della circolare, il finanziamento può essere revocato in caso di documentazione incompleta o irregolare rilevata in fase di erogazione. Tale revoca, adottata dal Comitato previa contestazione all'impresa, comporta che la stessa deve rimborsare, in unica soluzione entro 3 mesi dalla ricezione della relativa richiesta della SIMEST il finanziamento erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni.

Il Presidente del Comitato Agevolazioni

n. 2 All.:

“scheda programma senza Fondo Crescita Sostenibile”

“scheda programma con Fondo Crescita Sostenibile”

SCHEMA 1**SCHEMA PROGRAMMA**
(Fondo 394/81)

Paese

Con proiezioni in:

Classe 1 - Spese di funzionamento		
Voci di spesa	Spese previste (biennio)	
	Importo (€/000)	%
1. Spese di struttura		
1.1 Locali/Allestimento		0,00
1.2 Gestione		0,00
2. Spese di personale		
2.1 Personale <u>in via esclusiva</u> all'estero		0,00
2.2 Viaggi del personale all'estero		0,00
TOTALE		00,00

Classe 2 - Spese per attività promozionali		
Voci di spesa	Spese previste (biennio)	
	Importo (€/000)	%
3. Formazione		0,00
4. Consulenze		0,00
5. Spese promozionali		0,00
TOTALE		00,00
TOTALE CLASSE1+CLASSE 2		00,00

Classe 3 - Spese generali		
Voci di spesa	Spese previste (biennio)	
	Importo (€/000)	%
Spese Forfait 30% di (CLASSE 1 + CLASSE 2)		0,00
TOTALE CLASSE III		00,00
TOTALE GENERALE PROGRAMMA		00,00

SCHEDA 1**SCHEDA PROGRAMMA**
(Fondo 394/81 - Fondo Crescita Sostenibile)

Paese

Classe 1 - Spese di funzionamento		
Voci di spesa	Spese previste (biennio)	
	Importo (€/000)	%
1. Spese di struttura		
1.1 Locali/Allestimento		0,00
1.2 Gestione		0,00
2. Spese di personale		
2.1 Personale in via esclusiva all'estero		0,00
2.2 Viaggi del personale all'estero		0,00
TOTALE		00,00

Classe 2 - Spese per attività promozionali		
Voci di spesa	Spese previste (biennio)	
	Importo (€/000)	%
3. Formazione		0,00
4. Consulenze		0,00
5. Spese promozionali		0,00
TOTALE		00,00
TOTALE CLASSE1+CLASSE 2		00,00

Classe 3 - Spese generali		
Voci di spesa	Spese previste (biennio)	
	Importo (€/000)	%
Spese Forfait 30% di (CLASSE 1 + CLASSE 2)		0,00
TOTALE CLASSE III		00,00
TOTALE GENERALE PROGRAMMA		00,00

